

**Sommario dei principali risultati della 13° Conferenza delle Parti CITES, 2-14 Ottobre 2004
Bangkok, Thailandia**

a) Il seguente taxon è **cancellato dall'Appendice II** della Convenzione:

F A U N A

CHORDATA

AVES

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis roseicollis

b) I seguenti taxa sono **trasferiti dall' Appendice I all' Appendice II** della Convenzione:

F A U N A

CHORDATA

MAMMALIA

PERISSODACTYLA

Rhinocerotidae

Ceratotherium simum simum (popolazione dello Swaziland: Con lo scopo esclusivo di permettere il commercio internazionale in animali vivi a destinazioni appropriate ed accettabili ed in trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari saranno considerati essere esemplari di specie incluse in Appendice I ed il loro commercio sarà regolato di conseguenza).

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Haliaeetus leucocephalus

REPTILIA

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus acutus (popolazione di Cuba)

Crocodylus niloticus (popolazione della Namibia)

F L O R A

ORCHIDACEAE

Cattleya trianaei

Vanda cerulea

c) I seguenti taxa sono **trasferiti dall' Appendice II all' Appendice I** della Convenzione:

F A U N A

CHORDATA

MAMMALIA

CETACEA

Delphinidae

Orcaella brevirostris

AVES
PSITTACIFORMES

Cacatuidae
Cacatua sulphurea
Psittacidae
Amazona finschi

REPTILIA
TESTUDINES

Testudinidae
Pyxis arachnoides

F L O R A

PALMAE
Chrysalidocarpus decipiens

d) I seguenti taxa sono **inclusi nell'Appendice II** della Convenzione:

F A U N A

CHORDATA
REPTILIA
TESTUDINATA

Emydidae
Malayemys subtrijuga
Notochelys platynota

Trionychidae
Amyda cartilaginea

Carettochelyidae
Carettochelys insculpta

Chelidae
Chelodina accordi

SAURIA

Gekkonidae
Uroplatus spp.

ELASMOBRANCHII
LAMNIFORMES

Lamnidae
Carcharodon carcharias

ACTINOPTERYGII
PERCIFORMES

Labridae
Cheilinus undulatus

MOLLUSCA
BIVALVIA
MYTILOIDA

Mytilidae
Lithophaga lithophaga

FLORA

APOCYNACEAE *Hoodia* spp. #9

E' stata anche inserita la seguente nuova annotazione:

#9 Serve a designare tutte le parti ed i prodotti derivati con l'eccezione di quelli che hanno la seguente etichettatura " Prodotto da materiale di *Hoodia spp.* ottenuto dalla raccolta e produzione controllata in collaborazione con le Autorità di Gestione CITES di Botswana/Namibia/Sud Africa in base all'accordo N. BW/NA/ZA xxxxxx";

TAXACEAE

Taxus chinensis e taxa infraspecifici di questa specie #10
Taxus cuspidata e taxa infraspecifici di questa specie #10
Taxus fuana e taxa infraspecifici di questa specie #10
Taxus sumatrana e taxa infraspecifici di questa specie #10

E' stata anche inserita la seguente nuova annotazione:

#10 Serve a designare tutte le parti ed i prodotti derivati eccetto:

- a) semi e polline ; e
- b) prodotti farmaceutici finiti;

THYMELAEACEAE

Aquilaria spp. #1
Gonystylus spp. #1
Gyrinops spp. #1

1. **Elefanti**

Ancora una volta l'elefante africano e la sua gestione è stato uno dei temi più controversi della Conferenza delle Parti (CoP). La riunione di Dialogo fra i Paesi africani sull'elefante, un processo istituito nel 2000 alla CoP 11, non ha raggiunto un consenso sulle proposte presentate. Da una parte il Kenia richiedeva una moratoria di venti anni su tutto il commercio di avorio, proposta che è stata bocciata dalla Conferenza, dall'altra la Namibia richiedeva una quota annuale di 2000 kg. di avorio proveniente da mortalità naturali per finanziare la conservazione dell'elefante. La quota non ha ricevuto il consenso della Conferenza mentre altre parti della Proposta della Namibia sono state approvate. In pratica il Paese potrà commercializzare pelli, pelo ed oggetti di avorio lavorato, denominati ekipias, sotto severe condizioni.

L'accordo raggiunto alla CoP 12 (Santiago. 2002) che approvava una vendita una tantum degli stock di avorio detenuti da Botswana, Namibia e Sud Africa ancora non è stato messo in pratica. La vendita avrà luogo solo quando il Comitato Permanente della CITES confermerà che le strette condizioni che erano previste dall'accordo saranno adempiute e solo quando il MIKE, ovvero il programma di monitoraggio delle uccisioni illegali di elefanti, avrà fornito i primi dati.

2. *Rinoceronti*

La Namibia ed il Sud Africa hanno ottenuto una quota di esportazione di 5 maschi adulti di rinoceronte nero come trofei di caccia. La Conferenza ha valutato positivamente gli aspetti di conservazione insiti nelle proposte. Inoltre la delegazione Italiana nell'ambito della discussione generale su un documento riguardante i rapporti che gli stati dell'area di distribuzione delle 5 specie di rinoceronti africani ed asiatici devono presentare regolarmente alla Conferenza delle parti, ha effettuato una presentazione del Programma di conservazione dei rinoceronti nell'Africa Australe ed in particolari nei paesi facenti parte del SADC (Southern Africa Development Council), finanziato dalla direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, programma che, tra l'altro, dovrebbe portare in tempi brevi all'adozione di un Piano Strategico adottato dai governi dei Paesi beneficiari dell'iniziativa. L'intervento italiano ha ricevuto numerosi apprezzamenti da vari paesi Africani.

3. *Leone Africano*

La proposta del Kenia di trasferire in Appendice I, vietandone il commercio, il Leone africano è stata ritirata dal proponente, in quanto vi era una forte e generalizzata opposizione motivata dal fatto che le problematiche di conservazione della specie non sono legate al commercio internazionale quanto ad altri fattori. La CoP ha comunque deciso una serie di workshop sulle problematiche gestionali della specie.

4. *Dattero di Mare*

La proposta italo-slovena di inserimento del dattero di mare nell'Appendice II della CITES è stata approvata per consenso e rappresenta un successo per l'Italia che insieme alla Slovenia, ha effettuato un'importante opera di convincimento dei partner europei prima e internazionali poi. La proposta infatti era l'unica proposta di modifica delle Appendici presentata dall'Unione Europea. La specie ora verrà inclusa nell'Allegato A del Regolamento CEE 338/97 che ne vieta il commercio ed il possesso.

5. *Ramino*

Anche l'inclusione in Appendice II di questa specie legnosa, presentata dall'Indonesia, è stata approvata per consenso ed ha avuto un forte sostegno dall'Unione Europea e dall'Italia in particolare. Anche il settore commerciale italiano, che è il maggiore importatore europeo, ha sostenuto la proposta ravvisando nella sostenibilità garantita dall'inclusione in Appendice II un fattore essenziale per le attività commerciali e per la conservazione.

6. *Oggetti ad uso personale*

La proposta presentata dall'Unione europea e predisposta dall'Italia è stata parzialmente accolta. Essa prevedeva che un certo quantitativo di coralli e tridacne incluse in Convenzione potessero essere commercializzate come oggetti personali senza necessità che venisse emesso un permesso CITES. La parte relativa ai coralli è stata stralciata a seguito delle preoccupazioni espresse da alcuni paesi dell'area Caraibica, mentre la parte relativa alle tridacne è stata approvata.

7. *Carnet ATA*

Un altro importante risultato ottenuto dalla delegazione italiana è stato quello relativo all'approvazione di una procedura riguardante i campionari utilizzati per mostre e fiere commerciali e contenenti prodotti derivati da specie incluse nella Convenzione. Grazie a questa procedura i Carnet ATA , documenti doganali per l'ammissione temporanea delle merci scortati da un

documento CITES potranno essere utilizzati anche su percorsi comprendenti più paesi e non ritirati come avveniva fino ad ora con grave dispendi o di certificazioni, lungaggini procedurali e possibilità di frode.

8. *Orchidee*

L' inclusione delle Orchidaceae spp. nell' Appendice II è stata annotata come segue:

“ Gli esemplari di ibridi propagati artificialmente dei generi *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni della Convenzione quando:

- 1) gli esemplari sono commerciati in spedizioni consistenti di contenitori individuali (vale a dire cartoni, scatole o casse) ognuno contenente 20 o più piante dello stesso ibrido;
- 2) le piante in ciascun contenitore possono essere facilmente identificate come esemplari propagati artificialmente esibendo un alto grado di uniformità e salute; e
- 3) le spedizioni sono accompagnate da documentazione, come una fattura, che dichiara chiaramente il numero di piante di ciascun ibrido.

Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi;

- *Cymbidium*: ibridi Interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
- *Dendrobium*: ibridi Interspecifici nel genere conosciuti in orticoltura come “ tipi nobile” e “ tipi *phalaenopsis*”
- *Phalaenopsis*: ibridi Interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
- *Vanda*: ibridi Interspecifici nel genere e ibridi intergenerici

non sono soggetti alle disposizioni della Convenzione quando:

- 1) sono commerciati allo stato fiorito, vale a dire con almeno un fiore aperto per esemplare con petali riflessi;
- 2) sono processate in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ad es. etichettate con etichette stampate e impacchettate con pacchi stampati;
- 3) possono essere facilmente riconoscibili come propagate artificialmente in quanto mostrano un alto livello di pulizia, infiorescenze non danneggiate, sistemi radicali intatti ed un'assenza generale di danni o ferite che potrebbero essere imputabili a piante prelevate dalla natura;
- 4) le piante non mostrano caratteristiche di origine selvatica, come danni da insetti o altri animali, funghi o alghe aderenti alle foglie, o danni meccanici alle infiorescenze, radici foglie o altre parti risultanti dal prelievo; e
- 5) le etichette o i pacchi devono indicare il nome commerciale dell'esemplare, il paese di propagazione artificiale o, in caso di commercio internazionale durante il processo produttivo, il paese dove l'esemplare è stato etichettato ed impacchettato; e le etichette o i pacchi mostrano una fotografia del fiore, o dimostrino in altra maniera l'utilizzo appropriato di etichette e pacchi in modo facilmente verificabile.

Le piante che non rispondono chiaramente ai requisiti per l'esenzione devono essere accompagnate da documenti CITES appropriati. “

◇ ◇ ◇ ◇

Tutte le decisioni della Conferenza entreranno in vigore il 12 gennaio 2005. Entro questa data la Comunità Europea dovrà adottare un regolamento per permettere di inserire sia le modifiche delle Appendici che i cambiamenti procedurali nella Legislazione di Paesi Membri.